

**COMUNE DI MELITO DI NAPOLI**  
**Provincia di Napoli**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO  
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE.**

**PREMESSA**

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

**Art. 1 – Finalità utilizzo palestre scolastiche**

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI<sup>1</sup> per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo di norma al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

**Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione**

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Comune e al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno per l'anno scolastico successivo a mezzo P.E.C. di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna direttamente presso l'ufficio protocollo Comunale e al Dirigente Scolastico interessato.. Per le domande ricevute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.
3. Le domande pervenute oltre il termine del 30 giugno sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre.

**Art. 3 – Contenuto istanza di concessione**

1. La richiesta deve contenere:
  - a) l'indicazione del richiedente;
  - b) l'indicazione della sede legale e l'indirizzo completo, del codice fiscale o della partita IVA;
  - c) la dichiarazione di iscrizione all' Albo Comunale;
  - d) l'indicazione di massimo tre scuole dove si intende preferibilmente svolgere l'attività;
  - e) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
  - f) la data presumibile di inizio e termine delle attività con indicazione del numero dei

---

<sup>1</sup> 1 Associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI denominati nei successivi articoli "associazioni".

giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;

g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;

h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato, diplomato ISEF o istruttore federale.

2. In caso di prima istanza, le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza, di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate, nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata alla Comune ed alla Istituzione scolastica.

#### **Art. 4 - Limiti della concessione**

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno. Eventuali utilizzi della palestra nel periodo dal 1° Luglio alla data di inizio dell'anno scolastico sono autorizzati dal comune

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico, fatte salve le palestre idonee secondo la normativa vigente.

4. Il diritto di prelazione per la concessione delle palestre spetta ai docenti prestanti servizio nell'istituto in cui è presente la palestra di cui si chiede la concessione.

#### **Art. 5 - Rilascio della concessione**

1. In orario scolastico il Comune, acquisito l'assenso obbligatorio e vincolante o il motivato diniego del Consiglio d'istituto, che deve pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, dispone, con provvedimento gestionale, la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggiore rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

2. In orario extrascolastico il Comune, acquisito l'esito non vincolante del Consiglio d'Istituto, che deve pervenire entro 15 giorni dalla richiesta, provvede direttamente, con provvedimento gestionale, a disporre la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggiore rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

3. Al Dirigente dell'istituzione scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario secondo lo schema tipo diramato dalla autorità scolastica.

4. La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.

#### **Art. 6 – Prescrizioni in materia di sicurezza**

1. Il concessionario che ha ricevuto l'autorizzazione del Comune ad utilizzare la palestra, assume per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in

materia di sicurezza e dal D.L.vo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal dirigente scolastico, rilascia al Comune e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

#### **Art. 7 – Priorità per l'assegnazione**

La concessione delle palestre è disposta dal Comune assegnando priorità a:

- a) associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e che non usufruiscono di altre palestre di proprietà del comune di Melito di Napoli;
- b) associazioni la cui sede non è nel territorio comunale e che non usufruiscono di altre palestre di proprietà del Comune di Melito di Napoli;

#### **Art. 8 – Criteri integrativi**

1. La concessione delle palestre è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:

- a) CAS (Centri di avviamento alla sport) riconosciuti dal CONI;
- b) anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio comunale;
- c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;
- d) ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stella d'oro, d'argento, di bronzo);
- e) meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio.

#### **Art. 9 – Doveri del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone annuo, entro 10 (dieci) giorni dalla concessione, pari ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) determinato dalla Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali

attività curriculari ed extracurriculari.

2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra

nonché il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed

alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previa stipula di apposita convenzione con il concessionario per la quantificazione forfetaria delle suddette spese.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante

durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

4. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui è carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

5. Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60

giorni dall'avvio delle attività, a mezzo raccomandata AR, inviata al Comune di Melito ed alla

istituzione scolastica, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti

coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

6. Il concessionario, su segnalazione del servizio sociale comunale, accoglie gratuitamente i

cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di almeno un

10% del numero dei partecipanti alle attività.

7. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli

istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano

alla attività sportiva.

8. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pene la revoca

della concessione.

9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il

concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative

pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le

relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente

vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

### **Art. 10 – Responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune da eventuali

responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della

palestra, a consegnare al Comune ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di

affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.

3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a € 600.000,00. La polizza

dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:

a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e

mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,

b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà

del Comune di Melito di Napoli.

### **Art. 11 – Decadenza della concessione**

1. Il Comune, acquisito l'assenso obbligatorio e vincolante dell'istituzione scolastica, dichiara in

qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di grave inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra l'Ente e il

concessionario.

2. Nella ipotesi di cui al 1<sup>a</sup> comma, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia

ad ogni ragione ed azione.

### **Art. 12 – Sospensione delle attività**

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può

esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa

motivata comunicazione al Comune.

2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma l'associazione può chiedere successivamente al Comune il

rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della palestra.

**Art. 13 – Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia**

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR, al Comune e al dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

**Art. 14 – Norma finale**

1. Al Comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all' art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell' Istituzione scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.